

## **SVILUPPO REGIONALE DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE**

La legge, proponendosi lo sviluppo regionale della “società dell’informazione”, delinea il quadro normativo delle funzioni e degli strumenti per la realizzazione, tramite l’impiego di tecnologie della informazione e della comunicazione (cd. I.C.T), dell’e-government (governo elettronico) sul territorio regionale.

Date le rilevanti modifiche tecnologiche ed istituzionali, ciò è imprescindibile ad una buona organizzazione delle funzioni e dei servizi attribuiti ai diversi livelli di governo: razionalizzazione ed efficienza delle attività delle pubbliche amministrazioni, semplificazione dei rapporti pubblico-privato, apertura ad un’agevole disponibilità dei dati accessibili, valorizzazione degli stessi, sviluppo economico-sociale del territorio.

In considerazione di ciò, la legge promuove il pluralismo informatico e la libera scelta nella realizzazione delle piattaforme informatiche, il riuso del software di proprietà, la rimozione di barriere dovute ai diversi formati non standard, privilegiando l’uso di almeno un formato di dati e protocolli di comunicazione conforme a standard liberi e/o aperti.

Per lo sviluppo delle ICT e dell’e-government, la legge prevede i seguenti strumenti e funzioni.

1. Una **programmazione integrata** che vede la partecipazione degli Enti locali alla pianificazione della Regione (Piano regionale per lo sviluppo telematico delle ITC e dell’e-government) in apposite sedi di concertazione, con la previsione di meccanismi attuazione e di verifica dei risultati. (Capi II e V)

2. L’istituzione di una **rete regionale destinata a collegare tutti i soggetti pubblici della Regione** mediante la realizzazione di una infrastruttura di comunicazione a banda larga aperta all’integrazione delle reti locali e completata da un sistema radio-mobile per le emergenze e le urgenze dei servizi essenziali (Capo III).

Nel rispetto della normativa europea e del d.lgl. n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), è prevista per la fornitura della rete la costituzione o partecipazione da parte della Regione di una società per azioni con capitale inizialmente pari al limite legale minimo per la costituzione di una s.p.a., fermo restando che la maggioranza spetta alla Regione.

3. La riforma del **Sistema Informativo Regionale**, costituito dal complesso delle basi di dati, servizi e procedure, per l'esercizio delle funzioni della Regione e per il loro coordinamento con gli Enti pubblici, informazioni da considerarsi patrimonio della comunità (Capo IV). Viene riformata a tal fine la l.r. n. 30/88 (Costituzione del sistema informativo regionale. Nel rispetto del d.lgs. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) l'insieme delle informazioni acquisite nell'esercizio delle pubbliche funzioni è considerato patrimonio informativo pubblico.

4. La razionalizzazione degli acquisti della Regione tramite il **sistema regionale di negoziazione telematica** (cd. **e-procurement**), strutturato su tre strumenti: convenzioni-quadro, gare telematiche e mercato elettronico (Capo VI).

Per la gestione del sistema, la legge autorizza il Presidente della Regione a costituire un'Agenzia, dotata di personalità giuridica e su cui la Regione espleta funzioni di indirizzo e controllo, ed in seguito a trasformarla in società per azioni avente ad oggetto sociale esclusivamente la gestione del sistema e le relative attività strumentali.

La legge infine prevede la presentazione biennale al Consiglio da parte della Giunta di una relazione sulla sua attuazione e sui risultati ottenuti in termini di potenziamento delle infrastrutture e di sviluppo del sistema informativo regionale (cd. clausola valutativa).